



Regolamento per l'applicazione dell'istituto del "baratto amministrativo"



COMUNE DI MESSINA

**Regolamento per l'applicazione
dell'istituto del "baratto amministrativo"**

TESTO EMENDATO



Regolamento per l'applicazione dell'istituto del "baratto amministrativo"

SOMMARIO

SOMMARIO.....	3
TITOLO I – DI DISPOSIZIONI GENERALI.....	4
<i>ART. 1- Oggetto e finalità del Regolamento.....</i>	<i>4</i>
<i>ART. 2- Riferimenti legislativi.....</i>	<i>4</i>
<i>ART. 3- Definizioni.....</i>	<i>5</i>
TITOLO II – CRITERI E MODALITÀ DI APPLICAZIONE.....	5
<i>ART. 4- Requisiti generali.....</i>	<i>5</i>
<i>ART. 5- Modelli e parametri di riferimento.....</i>	<i>5</i>
<i>ART. 6- Identificazione delle prestazioni di pubblica utilità.....</i>	<i>6</i>
<i>ART. 7- Criteri generali di applicazione.....</i>	<i>6</i>
<i>ART. 8- Tutela della dignità e della privacy del cittadino.....</i>	<i>7</i>
TITOLO III – PROCEDURE E OBBLIGHI DELLE PARTI.....	8
<i>ART. 9 – Istruttoria preliminare all'avvio del baratto.....</i>	<i>8</i>
<i>ART.10- Requisiti per l'accesso al baratto amministrativo.....</i>	<i>9</i>
<i>ART.11- Modalità di accesso al baratto amministrativo.....</i>	<i>9</i>
<i>ART. 12- Iter procedurale per la formalizzazione del "Baratto amministrativo".....</i>	<i>10</i>
<i>ART. 13 – Patto di collaborazione.....</i>	<i>11</i>
<i>ART. 14- Registrazione dell'attività svolta.....</i>	<i>12</i>
<i>ART. 15- Obblighi degli ammessi al baratto amministrativo.....</i>	<i>12</i>
<i>ART. 16 – Concessione delle riduzioni/esenzioni.....</i>	<i>13</i>
<i>ART. 17 – Assicurazioni.....</i>	<i>13</i>
<i>ART. 18 – Rinuncia e revoca.....</i>	<i>14</i>
TITOLO IV – NORME FINALI.....	14
<i>ART. 19- Disposizioni finali.....</i>	<i>14</i>
<i>ART. 20 – Entrata in vigore.....</i>	<i>15</i>



Regolamento per l'applicazione dell'istituto del "baratto amministrativo"

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1- Oggetto e finalità del Regolamento

1. Il presente Regolamento per l'applicazione dell'istituto del "baratto amministrativo" norma la pratica con la quale, a fronte del riconoscimento di una riduzione di un tributo comunale, il cittadino, singolarmente o in forma associata, offre alla comunità una prestazione di pubblica utilità, integrando in via sussidiaria un servizio già svolto dall'Ente comunale.
2. Il presente Regolamento fissa i criteri, le condizioni, le modalità e le tempistiche per la realizzazione di interventi e prestazioni di pubblica utilità meglio esplicitati ai Titoli II e III. Tali interventi saranno contenuti in moduli di progetto, così come definiti e disciplinati nel successivo art.6.
3. Il presente Regolamento si propone altresì di dotare il Comune di Messina di un utile strumento di politica sociale mirato a rafforzare il rapporto fiduciario tra cittadini e istituzione locale incentivando forme di collaborazione, di partecipazione e di solidarietà in luogo del pagamento integrale o parziale del tributo comunale.

ART. 2– Riferimenti legislativi

1. L'art. 201 del D. Lgs. 36/2023 rubricato "*Partenariato sociale*", disciplina la facoltà dei Comuni di concludere contratti di partenariato aventi ad oggetto prestazioni elencate al comma 1 lett. a, b e c del medesimo articolo e definisce la possibilità, anche per l'ente Comune, di definire criteri e modalità per la realizzazione di contratti di partenariato sociale, aventi ad oggetto proposte avanzate da cittadini, singoli o associati, che si impegnano a svolgere attività a favore della collettività.
2. L'art. 1197 del Codice Civile, nel disciplinare la prestazione in luogo dell'adempimento, testualmente dispone: "*il debitore non può liberarsi eseguendo una prestazione diversa da quella dovuta anche se di valore uguale o maggiore, salvo che il creditore consenta. In questo caso l'obbligazione si estingue quando la diversa prestazione è eseguita*". Alla luce di tale principio, il debitore non può liberarsi dal vincolo se non esegue esattamente la prestazione oggetto dell'obbligazione, salvo che il creditore non acconsenta a ricevere una prestazione diversa, ritenendola egualmente idonea a soddisfare il proprio interesse.
3. L'art. 118 comma 4 della Costituzione, espressione del principio di sussidiarietà orizzontale, consente agli Enti locali di promuovere e stimolare, con appositi incentivi tributari, la



Regolamento per l'applicazione dell'istituto del "baratto amministrativo"

collaborazione dei cittadini nella cura, recupero e sviluppo dei beni comuni per l'attuazione, in via suppletiva, di alcuni interventi di generale competenza del Comune.

ART. 3- Definizioni

Ai fini del presente Regolamento valgono le seguenti definizioni:

Baratto amministrativo: insieme delle forme di collaborazione instaurate tra Amministrazione comunale e cittadini per la cura, il recupero e il miglioramento dei beni comuni urbani o per prestazioni di pubblica utilità rispetto alle quali sono previsti, per un arco temporale limitato e definito, riduzioni e/o esenzioni di tributi comunali.

Comune o Amministrazione: il Comune di Messina nelle sue diverse articolazioni istituzionali e organizzative.

Ufficio Competente/ Responsabile/Tutor: articolazione organizzativa del Comune che predispone il progetto di attività ai fini del baratto amministrativo e svolge le funzioni di supervisione, coordinamento e controllo.

Patto di collaborazione: accordo con il quale Comune e cittadini, singoli o associati, definiscono l'ambito degli interventi e delle attività rientranti nel baratto amministrativo, termini e modalità degli obiettivi da conseguire, la durata della collaborazione nonché il valore dei moduli orari per la compensazione, totale o parziale, dei tributi comunali ammessi a baratto.

TITOLO II - CRITERI E MODALITÀ DI APPLICAZIONE

ART. 4- Requisiti generali

L'applicazione dell'istituto del baratto amministrativo richiede la compresenza dei seguenti elementi caratterizzanti:

- a) Modalità di accesso ben definite e circoscritte a cittadini o gruppi di cittadini;
- b) Corretta identificazione dei requisiti d'accesso;
- c) Corretta identificazione dei servizi oggetto del baratto;
- d) Identificazione da parte del Comune del limite di spesa annua oggetto del baratto.

ART. 5- Modelli e parametri di riferimento

1. Le modalità di svolgimento della prestazione di utilità collettiva (intervento) e la determinazione del valore economico del tempo da commisurare agli importi liquidati



Regolamento per l'applicazione dell'istituto del "baratto amministrativo"

per le imposte e i tributi comunali oggetto di esenzione fanno riferimento ai modelli e ai parametri adottati per l'accesso ai lavori socialmente utili.

2. Le ore/lavoro rese in favore della collettività troveranno un riconoscimento sulla base di un importo orario pari a € 10,00 per ogni tipo di prestazione lavorativa effettuata.
3. La riduzione parziale è correlata esclusivamente all'entità del tributo relativo all'annualità in corso all'atto di esecuzione degli interventi, che dovranno completarsi entro la medesima annualità e, pertanto, non può riguardare debiti pregressi.

ART. 6- Identificazione delle prestazioni di pubblica utilità

1. Il servizio in luogo dell'adempimento dell'obbligazione tributaria consiste nell'erogazione di prestazioni o servizi di pubblica utilità non retribuiti e circoscritti nel tempo, forniti all'Amministrazione Comunale nell'ambito di tutte le aree e servizi comunali preventivamente e analiticamente individuati dal Comune e dal presente Regolamento.
2. Gli interventi saranno finalizzati alla cura o alla gestione condivisa di aree o immobili pubblici individuati dall'Amministrazione o proposti dai cittadini stessi. Gli interventi sono finalizzati a:
 - integrare o migliorare gli standard manutentivi garantiti dal Comune o migliorare la vivibilità e la qualità degli spazi;
 - assicurare la fruibilità collettiva di spazi pubblici o edifici non inseriti nei programmi comunali di manutenzione.
3. A titolo esemplificativo e non esaustivo gli interventi possono riguardare:
 - a) gestione, manutenzione, abbellimento e valorizzazione, anche attraverso iniziative culturali, delle aree verdi, delle ville e delle piazze comunali;
 - b) gestione, manutenzione, sfalcio e pulizia delle strade, delle piazze, dei marciapiedi e di altre pertinenze stradali di proprietà o competenza comunale;
 - c) interventi di decoro urbano, di recupero e riuso, con finalità di interesse generale, di aree e beni immobili inutilizzati e, in genere, la valorizzazione di una limitata zona del territorio comunale;
 - d) custodia, lavori di pulizia e piccola manutenzione degli edifici comunali, con particolare riferimento ad edifici scolastici, centri civici ecc.
4. Gli interventi saranno coordinati dai Dipartimenti interessati, sentite le Società Partecipate competenti, affinché non vi sia sovrapposizione con le attività già poste in essere.

ART. 7- Criteri generali di applicazione



Regolamento per l'applicazione dell'istituto del "baratto amministrativo"

1. Il Baratto amministrativo viene applicato, su richiesta volontaria e conforme ai criteri procedurali stabiliti dal presente Regolamento, ai contribuenti residenti, e che possiedono idoneità psicofisica allo svolgimento dell'attività richiesta, soggetti passivi di tributi comunali, con limitazione all'annualità di competenza in cui il baratto è posto in essere.
2. L'attività svolta nell'ambito del "baratto amministrativo" di cui al presente Regolamento non determina in alcun modo l'instaurazione di un rapporto di lavoro di alcuna tipologia con il Comune di Messina.
3. I destinatari del baratto amministrativo, individuati dal precedente comma 1, sono i cittadini, in forma singola o associata, titolari di una propria distinta posizione tributaria per un importo annuale non inferiore a € 100,00.
4. I singoli cittadini richiedenti, in via subordinata rispetto alle associazioni di cittadini, devono essere maggiorenni e titolari di una propria posizione tributaria, con un indicatore ISEE stabilito nell'apposita tabella (allegato 1).
5. Le Associazioni destinatarie devono avere sede legale nel comune di Messina e perseguire scopi compatibili con le finalità istituzionali del Comune di Messina.

ART. 8 - Tutela della dignità e della privacy del cittadino

1. Il Comune di Messina è tenuto a tutelare la dignità di ogni singolo cittadino durante la fornitura del servizio.
2. Il soggetto è tenuto a svolgere l'attività richiesta in forma privata e quindi non identificabile e/o discriminabile per l'attività che sta svolgendo.

TITOLO III - PROCEDURE E OBBLIGHI DELLE PARTI

ART. 9 - Istruttoria preliminare all'avvio del baratto

1. L'Amministrazione, previa valutazione delle esigenze del territorio comunale e nel rispetto del dettato dell'art. 201 comma 1 lett.b) del D. Lgs. 36/2023 e del principio di sussidiarietà con le attività istituzionalmente assicurate, pone in essere le seguenti procedure:
 - a) *Individuazione dell'importo complessivo.* Alla Giunta viene demandata la competenza, entro il termine di approvazione della proposta di Bilancio, di stabilire e/o variare l'importo annuo complessivo del "baratto amministrativo", le scadenze per la presentazione delle domande e la definizione delle attività per la valorizzazione, la



Regolamento per l'applicazione dell'istituto del "baratto amministrativo"

manutenzione, il decoro urbano delle piazze, strade, beni immobili non utilizzati ad aree del territorio su cui intervenire. Sulla base degli indirizzi e degli importi stabiliti dalla Giunta saranno poi i dipartimenti interessati a predisporre in dettaglio i progetti.

Con il medesimo atto impartisce eventualmente gli indirizzi per definire le priorità degli interventi. L'elenco riguarderà interventi rivolti sia a singoli cittadini che ad associazioni, con indicazione del valore del progetto comprensivo dei costi.

Le risorse da destinare alla compensazione con il baratto amministrativo confluiscono in un apposito stanziamento di bilancio con il quale dovranno essere coperte tutte le spese, inclusi i costi assicurativi, il costo delle attrezzature e degli eventuali dispositivi di protezione individuali (DPI) necessari.

b) Individuazione dei tributi oggetto di riduzione da correlare alle attività previste dai progetti di intervento. I tributi oggetto del baratto amministrativo riguardano, l'imposta municipale propria (IMU) e la tassa sui rifiuti (TARI) ovvero analoghe forme di prelievo che dovessero esser istituite, in sostituzione di essi. Sono esclusi i tributi la cui riscossione è affidata a terzi.

c) Individuazione dei progetti, dei moduli e dei limiti individuali. Sulla base delle indicazioni della Giunta, i Dipartimenti interessati predispongono annualmente, entro il termine di cui al precedente comma 1 lett.a), un elenco di attività progettuali tra quelle previste dal presente Regolamento quali oggetto di baratto amministrativo. Per ogni progetto viene individuato un Tutor, fra i dipendenti comunali, che curerà l'attività di coordinamento per la realizzazione del progetto stesso.

Sulla base di stime di massima, ciascun progetto conterà di moduli di 8 ore e ciascuna ora è stimata da un valore simbolico di € 10,00. Il limite minimo individuale è stabilito in un modulo di 8 ore, mentre il limite massimo individuale è fissato in 10 moduli di 8 ore.

Ogni contribuente può aderire al baratto per un ammontare di tributi dovuti compreso tra un massimo di € 1.000,00 e un minimo di € 100,00. Fino al 50% dell'importo dei tributi dovuti potrà essere coperto con lo svolgimento del baratto. Ogni ora svolta di attività di pubblica utilità corrisponde a € 10,00, parte della quale da destinarsi alla copertura assicurativa.

ART.10- Requisiti per l'accesso al baratto amministrativo

1. I cittadini singoli che intendono svolgere servizi e interventi di cui al presente Regolamento devono possedere i seguenti requisiti:

- a) essere cittadini italiani o comunitari o cittadini di paesi terzi in possesso di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo rilasciato a tempo indeterminato;
- b) essere residenti o domiciliati nel Comune di Messina ovvero essere proprietari di immobile



Regolamento per l'applicazione dell'istituto del "baratto amministrativo"

- ubicati nel Comune di Messina e assoggettati ai tributi locali;
- c) essere in possesso di ISEE inferiore o uguale a quanto specificato nell'allegato 1;
- d) avere un'età non inferiore ad anni 18;
- e) avere idoneità psico-fisica alle caratteristiche dell'attività o del servizio da svolgere. Ai fini dell'ammissione dell'istanza, l'idoneità deve essere attestata da certificazione medica;
- f) non aver riportato condanne penali passate in giudicato per delitti contro la Pubblica Amministrazione, il patrimonio, l'ordine pubblico per i reati di cui agli art. 600, 600 bis, 600 ter, 612 bis c.p. e per i delitti contro la libertà personale.

2. Le associazioni e le altre organizzazioni sociali stabilmente organizzate devono possedere i seguenti requisiti:

- a) avere sede legale nel Comune di Messina;
- b) perseguire scopi compatibili con le finalità istituzionali del Comune di Messina;
- c) essere iscritte nell'apposito Registro Regionale laddove richiesto dalle normative vigenti.

ART.11- Modalità di accesso al baratto amministrativo

1. Il Dipartimento servizi tributari redige apposito bando (avviso pubblico) per la partecipazione al baratto amministrativo, con l'elenco dei progetti di intervento previsti dal presente Regolamento. Il bando può essere reiterato nel corso dell'anno.
2. I destinatari individuati dal presente Regolamento potranno presentare le loro domande di adesione al baratto amministrativo mediante la compilazione di un modulo reperibile presso il sito web del Comune di Messina, che dovrà contenere le seguenti informazioni:
 - a) generalità complete del proponente (singolo o associato);
 - b) possesso dei requisiti richiesti;
 - c) individuazione del servizio da svolgere nell'ambito delle attività;
 - d) disponibilità in termini di tempo;
 - e) eventuali attrezzature da mettere a disposizione.
3. Le domande, accompagnate da dichiarazione ISEE, dovranno essere presentate dal cittadino titolare del tributo entro la data prevista dal bando.

ART. 12- Iter procedurale per la formalizzazione del "Baratto amministrativo"

1. Ciascuna istanza viene presa in carico dal Dipartimento servizi tributari, per una prima valutazione tecnica e finanziaria in relazione alle linee di programmazione delle attività del Comune. In caso di esito favorevole dell'istruttoria, l'iter amministrativo si conclude, ai



Regolamento per l'applicazione dell'istituto del "baratto amministrativo"

- sensi del successivo art.14 comma 1, con la sottoscrizione del patto di collaborazione.
2. Il Dipartimento servizi tributari, nel caso in cui l'importo totale delle richieste fosse superiore all'importo complessivo destinato al "baratto amministrativo", stilerà una graduatoria in ordine decrescente di ISEE (tabella 1 - allegato 1) ed in base all'ulteriore tabella stilata secondo le fasce più deboli (tabella 2 - allegato 1) a parità di punteggio sarà data priorità al protocollo di arrivo della domanda.
 3. Qualora al termine della scadenza per la presentazione delle istanze non fosse stato raggiunto il tetto del budget disponibile, la parte restante sarà assegnata alle eventuali domande sopraggiunte successivamente, considerando l'ordine temporale della consegna (farà fede la data di protocollo comunale), purché con indicatore ISEE non superiore a € 15.000,00.
 4. Il Dipartimento servizi tributari, entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle richieste, comunica formalmente agli ammessi l'accoglimento delle istanze.
 5. L'istanza restituita per accettazione sarà posta in esecuzione dal Dipartimento comunale opportunamente individuata quale responsabile del tutoraggio dell'intervento, del controllo della corretta esecuzione dell'attività progettuale e dell'assolvimento degli obblighi di sicurezza sul posto di lavoro e di assicurazione contro gli infortuni.
 6. Il costo dell'intervento proposto dal soggetto sarà quantificato in un monte ore tale da coprire parzialmente comunque fino al 50% dell'importo complessivo della pretesa tributaria annualmente riferibile al soggetto proponente, riconoscendo n. 1 ora giornaliera di prestazione ogni € 10,00. Tale importo risulta comprensivo del tributo oggetto del baratto amministrativo pari ad € 10,00 nonché degli ulteriori costi assicurativi ed oneri riflessi di cui al successivo art.17.
 7. Il Dipartimento comunale deputato al controllo dell'attività avrà cura di consegnare i dispositivi di protezione individuali ai sensi della vigente normativa sulla sicurezza sul lavoro e provvederà a fornire gli strumenti e formazione necessari per lo svolgimento delle attività stesse. Se l'attività progettuale lo richiede, potrà dotare i soggetti di adeguato vestiario e cartellino identificativo.
 8. Sulla base delle relazioni che saranno presentate dai tutor deputati al controllo sul territorio della corretta esecuzione delle attività oggetto di baratto amministrativo da parte dei soggetti, il Dipartimento Servizi Tributari provvederà ad adottare atto amministrativo finale con il quale si provvederà alla correlata sistemazione contabile delle partite tributarie compensabili con l'importo progettuale previsto annualmente nel Bilancio di Previsione.



Regolamento per l'applicazione dell'istituto del "baratto amministrativo"

ART. 13 – Patto di collaborazione

1. Il patto di collaborazione è lo strumento con cui Comune e cittadini attivi concordano tutto ciò che è necessario ai fini della realizzazione degli interventi di cui al presente Regolamento.
2. Il contenuto del patto varia in relazione al grado di complessità degli interventi concordati e della durata della collaborazione. Il patto, avuto riguardo alle specifiche necessità di regolazione che la collaborazione presenta, definisce in particolare:
 - a) gli obiettivi che la collaborazione persegue e le azioni di cura condivisa;
 - b) la durata della collaborazione, le cause di sospensione o di conclusione anticipata della stessa;
 - c) le modalità di azione, il ruolo ed i reciproci impegni dei soggetti coinvolti, i requisiti ed i limiti di intervento;
 - d) le modalità di fruizione collettiva dei beni comuni urbani oggetto del patto;
 - e) le conseguenze di eventuali danni occorsi a persone o cose in occasione o a causa degli interventi di cura e recupero dei beni urbani, la necessità e le caratteristiche delle coperture assicurative e l'assunzione di responsabilità ai sensi del presente Regolamento nonché le misure utili ad eliminare o ridurre le interferenze con altre attività;
 - f) le garanzie a copertura di eventuali danni arrecati al Comune in conseguenza della mancata, parziale o difforme realizzazione degli interventi concordati, con rivalsa eventuale da parte dell'ente nei confronti del soggetto sottoscrittore del patto;
 - g) le forme di sostegno messe a disposizione dal Comune, modulate in relazione al valore aggiunto che la collaborazione è potenzialmente in grado di generare;
 - h) le modalità di documentazione delle azioni realizzate, di monitoraggio periodico dell'andamento di rendicontazione delle risorse utilizzate e di misurazione dei risultati prodotti dalla collaborazione fra cittadini e Amministrazione.
3. In apposito documento, anche elettronico, sono rendicontate le prestazioni oggetto del Baratto Amministrativo al fine di verificare il raggiungimento degli obiettivi. La stesura di tale documento è a carico dell'Ufficio competente individuato.
4. Il mancato rispetto per 3 volte consecutive del calendario delle attività previste nel patto di collaborazione senza giustificato motivo o autorizzazione da parte dell'Ufficio competente/Tutor è causa di decadenza della partecipazione al progetto, senza che l'intervento compiuto sino a quella data possa essere riconosciuto, nemmeno in parte, come titolo di credito.



Regolamento per l'applicazione dell'istituto del "baratto amministrativo"

ART. 14- Registrazione dell'attività svolta

1. Il calendario di svolgimento viene concordato con il Tutor mediante sottoscrizione dello specifico patto di collaborazione di cui al precedente articolo del presente Regolamento.
2. Le prestazioni di attività e le presenze saranno registrate su apposito registro, vidimato dal Tutor, al fine di conteggiare il monte ore destinato dal singolo baratto amministrativo.
3. Il modulo minimo, quantificato in 8 ore, potrà essere realizzato anche in un numero maggiore di giorni, secondo quanto concordato con il Tutor comunale.
4. Il servizio deve essere concluso entro 90 giorni dalla data d'inizio svolgendo per ogni giornata almeno 4 ore continuative di prestazione.
5. I volontari potranno essere organizzati in gruppi di lavoro composti da un numero di persone idonee allo svolgimento delle mansioni concordate.
6. L'espletamento dei moduli di intervento potrà avvenire esclusivamente durante l'orario di servizio degli uffici comunali. Dal carattere sociale dell'iniziativa discende, però, la possibilità di espletare, ove richiesto dall'attività progettuale, anche nei giorni festivi, previa autorizzazione del Responsabile dell'Ufficio competente.

ART. 15- Obblighi degli ammessi al baratto amministrativo

Il destinatario del baratto amministrativo opera volontariamente in una logica di complementarità e non di sostituzione di operatori pubblici o convenzionati con il Comune. È tenuto a partecipare, al di fuori delle ore che danno diritto al credito, a eventuali corsi idonei per la sicurezza organizzati dal Comune, a svolgere le proprie funzioni con la diligenza del "buon padre di famiglia" e a mantenere un comportamento corretto e idoneo nello svolgimento delle attività. In particolare, deve comunicare tempestivamente al Responsabile di servizio/progetto o al Tutor eventuali modifiche di orario, assenze o impedimento a svolgere la propria mansione. Il beneficiario dovrà essere in possesso di abbigliamento idoneo per l'esecuzione degli interventi/servizi che verranno assegnati.

ART. 16 - Concessione delle riduzioni/esenzioni

1. A conclusione dell'attività, il Tutor verifica la realizzazione degli obiettivi contenuti nel progetto e definiti nell'atto di adesione. Se nel termine pattuito, fatte salve eventuali proroghe concordate e motivate, non viene conclusa l'attività per l'intero monte ore, il Tutor provvederà a comunicare al Dipartimento Servizi Tributari la parte del tributo compensata; per la parte non compensata, lo stesso attiverà l'iter ordinario di riscossione.



Regolamento per l'applicazione dell'istituto del "baratto amministrativo"

2. Il tutor comunica inoltre al Dipartimento Servizi Tributarî del Comune l'elenco dei cittadini che hanno svolto efficacemente le attività/servizi assegnati, entro 30 giorni dal termine del progetto **predisponendo una relazione finale.**
3. Sulla base dell'attestazione di cui al precedente comma, il Servizio interessato procederà con proprio provvedimento alla compensazione delle partite contabili mediante riduzione del tributo previsto dal baratto amministrativo.
4. Il mancato rispetto del calendario di presenza alle attività senza giustificato motivo o autorizzazione da parte del Tutor è causa di decadenza della partecipazione al progetto senza che l'intervento compiuto sino a quella data possa essere riconosciuto come titolo di credito e preclude la partecipazione all'istituto del baratto per il biennio successivo.
5. In caso di mancata realizzazione del progetto, il Dipartimento Servizi Tributarî procederà alla presa d'atto dei soggetti, **in forma associata**, che hanno concluso positivamente gli obiettivi loro assegnati.

ART. 17 - Assicurazioni

1. Tutti i soggetti che presteranno servizio di utilità collettiva saranno assicurati a cura e spese dell'Amministrazione comunale per la responsabilità civile verso terzi connessa allo svolgimento dell'attività, nonché per eventuali infortuni subiti nell'espletamento delle suddette attività, in conformità alla vigente normativa in materia.
2. Saranno, altresì, attivate le procedure per la sicurezza sui luoghi di lavoro e fornite ai cittadini le debite informazioni su eventuali rischi specifici correlati alle attività assegnate e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate o da adottare.
3. Il Comune di Messina, ove necessario, fornisce ai cittadini e alle associazioni i dispositivi di sicurezza previsti dalla normativa antinfortunistica ed eventualmente organizza, a favore dei suddetti volontari, corsi di formazione in materia.
- 3 bis. I costi dei corsi e DPI di cui al comma precedente saranno scomputati dai beneficiari in ulteriori ore di servizio prestato**
4. Gli strumenti, le attrezzature e i dispositivi eventualmente forniti sono concessi in comodato d'uso gratuito e, salvo il normale deterioramento dovuto all'utilizzo, devono essere restituiti in buone condizioni al termine delle attività o del servizio.
5. In caso di danneggiamento e/o smarrimento, il cittadino ne risponde direttamente rifondendo al Comune il costo al nuovo dei dispositivi. Il volontario risponderà personalmente anche di eventuali danni a persone o cose non coperti dalle polizze assicurative stipulate dal Comune.
6. Per quanto attiene alle Associazioni o alle formazioni sociali, le stesse dovranno provvedere a propria cura agli adempimenti assicurativi necessari.



Regolamento per l'applicazione dell'istituto del "baratto amministrativo"

7. L'Associazione risponderà personalmente di eventuali danni a persone o cose non coperti dalle polizze assicurative stipulate dal Comune o dall'Associazione stessa.
8. Il costo della copertura assicurativa è recuperato attraverso l'esecuzione del servizio reso ed entra pertanto nel cumulo del suo tributo dovuto.

ART. 18 - Rinuncia e revoca

1. I soggetti ammessi al "Baratto Amministrativo" possono rinunciare al servizio civico previa comunicazione con un preavviso di almeno 20 giorni, fatte salve eventuali circostanze imprevedibili. In questo caso il soggetto ammesso al baratto non potrà usufruire dell'eventuale riduzione tributaria limitatamente al periodo in cui ha svolto tale attività.
2. Il Comune di Messina potrà revocare l'incarico di volontario civico in caso di inadempimento delle attività prescritte o di sopravveniente assenza di uno dei requisiti richiesti.

TITOLO IV - NORME FINALI

ART. 19- Disposizioni finali

1. Per quanto non espressamente contemplato dal presente Regolamento, saranno osservate le disposizioni in materia, incluse quelle relative alla contabilità pubblica, quelle previste da specifiche disposizioni di legge vigente nell'ordinamento nonché la normativa di riferimento sottoelencata:
 - a) Legge n. 328/2000 "*Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali*", che fonda la propria azione sul principio di sussidiarietà e valorizzazione delle capacità individuali e la realizzazione di inclusione sociale;
 - b) la legislazione nazionale e regionale vigente in materia di lavori socialmente utili e di pubblica utilità relativamente ad attività sociali non retribuite a favore della collettività;

ART. 20 - Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entrerà in vigore decorsi i 15 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio
2. Le previsioni del presente Regolamento saranno sottoposte ad un periodo di sperimentazione della durata di due anni, durante la quale il Comune ne verificherà l'attuazione al fine di valutare la necessità di adottare interventi correttivi.



Regolamento per l'applicazione dell'istituto del "baratto amministrativo"

Tabella ISEE valida per l'attribuzione del punteggio ai singoli cittadini

Valore ISEE	Punteggio
ISEE sino a 3.000,00	8
ISEE sino a 6.000,00	6
ISEE sino a 9.000,00	4
ISEE sino a 12.000,00	2
ISEE sino a 15.000,00	1

Tabella fasce più deboli

Stato di disagio	Punteggio
Nuclei familiari con 3 o più figli a carico	4
Stato di disoccupazione (punteggio per ciascun membro maggiorenne del nucleo familiare)	3
Uno o più componenti in possesso di certificazione di handicap di cui alla legge 104/92 art. 3 c. 3	3
Persone ultra setta tentenni che vivono sole prive di una rete familiare a supporto	2
Nuclei mono genitoriali con minori a carico	2
Stato di cassa integrazione (punteggio per ciascun	1



Regolamento per l'applicazione dell'istituto del "baratto amministrativo"

membro maggiorenne del nucleo familiare)	
--	--